

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il 27 aprile 2021, in Verona, si sono incontrati:

- la Direzione della Società Fedrigoni S.p.a., (di seguito anche solo la "Società")
- e
- La Rsu Aziendale assistita dalle OO.SS Carta e Stampa, SLC CGIL, UILCOM UIL, FISTEL CISL

di seguito, congiuntamente, anche soltanto le "Parti", allo scopo di stipulare l'accordo collettivo aziendale ex art. 14 comma 3 D.L. 104/2020 volto a consentire, limitatamente ai lavoratori che intendano aderirne, la risoluzione del rapporto di lavoro incentivata.

Premesso che:

- l'art. 14 D.L. 104/2020 rubricato "Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo" ha precluso ai relativi commi 1 e 2 l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 (con sospensione, altresì, delle procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020) e la facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 restando, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge, per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica ovvero dell'esonero dei contributi previdenziali, rispettivamente disciplinati agli artt. 1 e 3 del medesimo decreto;
- l'art. 14 del D.L. 104/2020 ha, inoltre, espressamente disposto al relativo comma 3 che le preclusioni di cui sopra (comma 1 e 2) non si applicano nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e valido limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- ai lavoratori che aderiscono al presente accordo è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 (NASPI);
- il D.L. 41/2021 ha prorogato il divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e fondante del presente accordo collettivo aziendale.

2. Beneficiari. Il presente accordo collettivo aziendale con incentivo alla risoluzione del rapporto è rivolto ai lavoratori appartenenti allo Stabilimento di Verona che manifestino l'intenzione di lasciare l'Azienda entro e non oltre il 30 giugno 2021.

3. Incentivo all'esodo. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in adesione al presente accordo la Società si rende disponibile a riconoscere le seguenti somme:

Caso A - Dipendente che matura i requisiti per la pensione di anzianità/vecchiaia entro il 30 Giugno 2023;

- Unitamente alle spettanze di fine rapporto, una somma pari all'80% della retribuzione globale lorda calcolata sulla media degli anni 2019 e 2020, detratto quanto di competenza INPS a titolo di indennità NASPI.
- Tale importo verrà riconosciuto per il 90% a titolo di incentivo all'esodo e non sarà soggetto contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge 30/4/1969, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 2/9/1997, n. 314 e sarà assoggettato a tassazione separata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986) n. 917;
- il restante 10% invece, verrà corrisposto a titolo transattivo e sottoposto a tassazione ordinaria.

Caso B - Dipendente che matura i requisiti per la pensione anticipata (cd. "Quota 100") entro il 31 dicembre 2021:

- Unitamente alle spettanze di fine rapporto, una somma pari all'82% della retribuzione globale lorda calcolata sulla media degli anni 2019 e 2020, detratto quanto di competenza INPS a titolo di indennità NASPI.
- Tale importo verrà riconosciuto per il 90% a titolo di incentivo all'esodo e non sarà soggetto contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge 30/4/1969, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 2/9/1997, n. 314 e sarà assoggettato a tassazione separata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986) n. 917;
- il restante 10% invece, verrà corrisposto a titolo transattivo e sottoposto a tassazione ordinaria.

Caso C: Dipendente che non rientra nei casi precedenti:

- unitamente alle spettanze di fine rapporto, una somma pari ad Euro 5.000,00.
- Tale importo verrà riconosciuto per il 90% a titolo di incentivo all'esodo e non sarà soggetto contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge 30/4/1969, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 2/9/1997, n. 314 e sarà assoggettato a tassazione separata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986) n. 917;
- il restante 10% invece, verrà corrisposto a titolo transattivo e sottoposto a tassazione ordinaria.

In tutti i casi, le somme di cui sopra saranno erogate ai lavoratori coinvolti a condizione che gli stessi sottoscrivano un apposito verbale di conciliazione (ai sensi dell'art. 410 o 411 c.p.c.) contenente, tra le altre cose, la rinuncia all'impugnazione della risoluzione del rapporto e di ogni altro diritto, pretesa o rivendicazione inerente all'intercorso rapporto di lavoro.

La risoluzione del rapporto di lavoro avverrà esclusivamente con la sottoscrizione del verbale di conciliazione in questione che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021.

4. Modalità di adesione e condizioni. Il lavoratore che intende aderire al presente accordo dovrà presentare apposita dichiarazione scritta presso la direzione aziendale/ufficio risorse umane.

Resta inteso che l'Azienda, a seguito di una valutazione circa la compatibilità della posizione lavorativa ricoperta dall'interessato con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, si riserva la possibilità di accettare o rifiutare la richiesta del lavoratore entro 7 giorni dalla presentazione della stessa.

5. Termini di adesione. Il lavoratore che intende aderire al presente accordo dovrà presentare la dichiarazione di cui al punto precedente (e la documentazione utile a verificare il requisito pensionistico, nei casi "A" e "B").

6. Comunicazione. Il presente accordo collettivo aziendale sarà comunicato ai dipendenti mediante affissione in bacheca.

7. Validità ed efficacia. Il presente accordo collettivo aziendale produrrà la sua efficacia dal giorno della sottoscrizione sino al giorno 30 giugno 2021.

8. Le Parti dichiarano che il presente accordo collettivo aziendale non è inerente alle eventuali problematiche di esubero del personale, che saranno pertanto affrontate con i consueti strumenti ordinari con il venire meno dello stato emergenziale e delle limitazioni disposte dalla decretazione d'urgenza.

9. Le Parti si danno altresì atto che il presente accordo viene sottoscritto ad ogni effetto e in piena conformità e coerenza con ogni profilo disciplinato dalle vigenti norme contrattuali e legali di cui all'art. 14 comma 3 del D.L. 104/2020.

10. Per quanto riguarda i casi "A" e "B", se nel corso della validità o degli effetti del presente accordo dovessero emergere delle riforme pensionistiche, le Parti si incontreranno per valutare e gestire eventuali impatti per i lavoratori interessati.

Letto, confermato e sottoscritto.

L' Azienda

Le OO.SS.



